



## Consiglio

# COMUNE DI PRATO

### Deliberazione di Consiglio Comunale n. **5** del **26/01/2023**

Oggetto: **Legge di bilancio 2023 (L. 29 Dicembre 2022, n. 197) - Delibera di non applicazione dell'annullamento automatico parziale di cui all'art. 1 comma 227 (ai sensi dell'art. 1 comma 229)**

Adunanza ordinaria del 26/01/2023 ore 15:00 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,30.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 24 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	-	X	Betti Eva	-	X
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	-	X	Curcio Marco	-	X
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	-	X
Guerrini Martina	-	X	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	X	-
Meoni Andrea	X	-	Mugnaioni Sandra	-	X
Norcia Silvia	X	-	Ovattoni Patrizia	X	-
Romei Enrico	X	-	Rosati Matilde Maria	-	X
Sapia Marco	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	X	-
Stanasel George Claudiu	X	-	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

-----

Assistono alla seduta i seguenti assessori :  
Leoni Flora

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



**Oggetto: Legge di bilancio 2023 (L. 29 Dicembre 2022, n. 197) - Delibera di non applicazione dell'annullamento automatico parziale di cui all'art. 1 comma 227 (ai sensi dell'art. 1 comma 229)**

### **Relazione del Dirigente**

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;

Visto inoltre l'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - supplemento ordinario n. 43, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2023;

Richiamate la D.C.C. n. 34 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 393 del 08/11/2022 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024;

### **Il Consiglio**

Premesso

- che, in data 29 Dicembre 2022, è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 Dicembre 2022 - Suppl. Ordinario n. 43);

- che, nella suddetta legge, al comma 222 dell'art. 1, è disposto: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali». Con "agente della riscossione" la L. 197/2022 si riferisce esclusivamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R); nella l. 197 la portata dell'espressione "agente della riscossione" coincide dunque con quella specificamente indicata dall'art. 1 comma 3 del d.l. 22 Ottobre 2016, n. 193 (conv. con l. 1 Dicembre 2016, n. 225). L'automatico annullamento in riferimento non si applica dunque a quei debiti i cui carichi non siano stati affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R);

- che, ai sensi del comma 227 dell'art. 1, relativamente ai debiti di cui al comma 222, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



previdenziali viene previsto che l'annullamento parziale automatico opera «limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora (...), tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano interamente dovute»;

- che l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Preso atto che la misura descritta in premessa è immediatamente vincolante per le Amministrazioni dello Stato, per le agenzie fiscali e per gli enti pubblici previdenziali mentre gli enti diversi da queste (tra i quali, nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale, è espressamente indicato il Comune di Prato) sono chiamati, ai sensi del comma 229 dell'art. 1 della L. 197/2022, ad esprimere la volontà di non applicare le disposizioni di cui al comma 227 e conseguentemente 228 della medesima legge. Infatti, il comma 229 recita: «Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali»;

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R), ente subentrato in linea di continuità ai precedenti agenti della riscossione, ha già provveduto ad istituire la casella di posta elettronica certificata (comma229@pec.agenziariscossione.gov.it) e a fornire il modulo da compilare per esprimere la volontà di non adesione alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228. Entro il 31 Gennaio 2023, gli Enti interessati a esprimere la volontà di non adesione dovranno trasmettere al citato indirizzo di posta certificata il modulo di adesione compilato, unitamente alla copia del provvedimento adottato;

Preso atto che il Comune di Prato è chiamato a valutare in tempi ristretti la convenienza e l'interesse pubblico della comunità amministrata in ordine allo stralcio dei debiti fino a € 1.000,00 affidati all'agente di riscossione (c.d. annullamento parziale);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 231 della L. 197/2022, per ciascun debitore resta comunque ferma la facoltà di estinguere i propri debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 giugno 2022 «senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». Ai sensi del comma 250 dell'art. 1 della L. 197/2022, l'elenco dei soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di



cui ai commi 231 ss dell'art. 1 sarà comunicato dall'agente della riscossione, entro il 31 Dicembre 2028, agli enti creditori, così da permettere a questi ultimi di «eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate». La decisione dell'Amministrazione di non applicare le disposizioni di cui ai commi 227 e 228 dell'art. 1 non pregiudica dunque la facoltà, per ciascun debitore, di avvalersi della misura agevolante disciplinata dai commi 231 ss della L. 197/2022;

Rilevato dunque che l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231.

Rilevato altresì che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

Dato atto altresì che, la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Ritenuto pertanto, ex art. 1 comma 229, di deliberare la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi disposta dall'art. 1, comma 227 e di procedere con la relativa comunicazione agli agenti della riscossione, nei termini e con le modalità di cui allo stesso comma 229;

Preso atto del parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 D.lgs. 267/2000, espresso in data 19.01.2023;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale e della Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate, in data 13.01.2023, in ordine alla regolarità tecnica e dalla Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate, in data 13.01.2023, in ordine alla regolarità contabile;

Visto e preso atto del parere della Commissione Consiliare "Sviluppo Economico-Finanze-Patrimonio-Politiche comunitarie", espresso in data 26.01.2023;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 e l'art. 149 del D.lgs. 267/2000, relativamente alla autonomia finanziaria dei Comuni;

Ritenuto l'atto di propria competenza, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 267/2000.

*(Omissis gli interventi di cui al verbale)*

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.lgs. 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.lgs. 39/1993.



<b>Presenti</b>	<b>24</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>19</b>	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Longobardi, Meoni, Norcia, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sciumbata, Wong, Romei, La Vita, Maioriello
<b>Contrari</b>	<b>5</b>	Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Spada

## **APPROVATA**

### **Delibera**

- che quanto esposto sopra forma parte integrante del presente atto e si intende qui interamente richiamato;
- ex art. 1 comma 229 della L. 197/2022, di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228 dell'art. 1 della L. 197/2022 relativamente agli importi residui dei carichi affidati dal Comune di Prato all'agente della riscossione nel periodo 01/01/2000 al 31/12/2015;
- di procedere alla trasmissione di copia della presente Deliberazione all'agente di riscossione, unitamente al *modello di non adesione* compilato, entro il giorno 31 Gennaio 2023;
- di procedere, entro il 31 Gennaio 2023, a dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 229;
- di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento finanze, come disposto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214).

*(Omissis gli interventi di cui al verbale)*

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>24</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>19</b>	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Longobardi, Meoni, Norcia, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sciumbata, Wong, Romei, La Vita, Maioriello
<b>Contrari</b>	<b>5</b>	Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Spada

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**(omissis il verbale)**

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	PARERE_CP_2023_13.odt.pdf.p7m	13/01/2023
B14D8982B1FE20F206557B90E08076A8F1A9A1703864E5B782EF4E2C18B7FCB2			
	<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	PARERE_CP_2023_13.odt.pdf.p7m	13/01/2023
CDEA2554651D0899B3C2A04A10FD091107460C2F2E3C310714B1F6D5DB49D12E			
	<b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</b>	PARERE_CP_2023_13.odt.pdf.p7m	13/01/2023
380470718AFFD59B6FF0FF77858A65C70349F3082C68DF3EDB8984146E0B41BC			
	<b>Parere Organo di Revisione</b>	Parere non applicazione annullamento automatico ruoli.odt.pdf.p7m	19/01/2023
30A60885B9DD823280171A387924F27A56935A01D76909A0D40A60872FD40166			

Documenti Allegati Parte integrante

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	<b>Parere Organo di Revisione</b>	Parere non applicazione annullamento automatico ruoli.odt.pdf.p7m	19/01/2023
30A60885B9DD823280171A387924F27A56935A01D76909A0D40A60872FD40166			

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

**GABRIELE ALBERTI**

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 2104148730226537557

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 28/07/2022 al 28/07/2025

**SIMONETTA FEDELI**

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 8114240429578151547

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 13/02/2022 al 23/02/2024